

D'altra parte, si nota che l'impegno attivo assunto dalla Commissione a favore dell'apertura e della trasparenza non riduce l'obbligo di rispetto delle norme e delle procedure da parte di tutti i suoi funzionari.

(<sup>1</sup>) Cfr. ad esempio, recentemente, la comunicazione COM(2002) 671 del 3.12.2002.

(<sup>2</sup>) Corte dei conti — Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2000, GU C 359 del 15.12.2001.

(<sup>3</sup>) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002.

(<sup>4</sup>) SEC(2002) 853 def.

(<sup>5</sup>) COM(2002) 755 def.

(<sup>6</sup>) OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

(<sup>7</sup>) IFAC: International Federation of Accountants.

(<sup>8</sup>) [http://europa.eu.int/comm/external\\_relations/reform/document/communication\\_fr.pdf](http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform/document/communication_fr.pdf).

(<sup>9</sup>) COM(2002) 426 def.

(2003/C 280 E/020)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3615/02

di **Benedetto Della Vedova (NI)** e **Marco Cappato (NI)** alla Commissione

(16 dicembre 2002)

**Oggetto:** Aiuti di Stato del governo francese a France Telecom

È stato reso noto che il governo francese intende approvare un «piano di rilancio» a favore del gruppo telefonico France Telecom (FT), da esso controllato con una quota del capitale pari al 55,5% e gravato da un debito complessivo che si avvicinerebbe ai 70 miliardi di euro.

Tale piano prevederebbe un apporto immediato di liquidità per 9 miliardi di euro da parte dello Stato, quale anticipo di un'operazione di ricapitalizzazione del valore di 15 miliardi di euro complessivi da realizzare probabilmente entro la prossima primavera.

Per quanto riguarda il citato anticipo di 9 miliardi di euro, questo sarebbe realizzato attraverso il trasferimento delle azioni FT dallo Stato francese all'«Entreprise de recherches et d'activités pétrolières» (Erap), la quale poi provvederebbe a prendere in prestito dalla «Caisse des dépôts et Consignations» (CDC) 9 miliardi di euro per prestarli a sua volta a FT; il prestito da CDC a Erap sarebbe garantito dallo Stato francese.

1. Non ritiene la Commissione che, qualora la garanzia offerta dallo Stato francese consenta a FT di acquisire, tramite l'Erap, risorse finanziarie ad un tasso d'interesse inferiore a quello che sarebbe stato richiesto da un operatore di mercato privato, ciò configuri un caso di aiuto di Stato che come tale dovrebbe essere notificato?

2. Non ritiene che anche la sola garanzia prestata dallo Stato per i debiti contratti da un'azienda pubblica (garanzia che, evidentemente, è inaccessibile ai concorrenti privati che necessitano di analoghi finanziamenti) costituisca aiuto di Stato?

3. Non ritiene inoltre che, in un momento di particolare difficoltà per il settore delle telecomunicazioni, questo tipo d'intervento da parte di governi nazionali che, essendo al tempo stesso «arbitri e giocatori» nel settore stesso, si trovano in evidente conflitto d'interesse, costituisca una grave distorsione della concorrenza, tale da rendere ancor più grave la situazione degli operatori — imprese e lavoratori — che non possono contare su aiuti di Stato?

### Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(12 febbraio 2003)

Il 4 dicembre 2002 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un documento che descriveva l'intervento dello Stato francese a favore di France Telecom. La Commissione ha esaminato tale documento per stabilire se l'intervento destasse preoccupazioni dal punto di vista delle norme sugli aiuti di Stato. La Commissione ha effettuato un esame preliminare per appurare se l'intervento fosse in linea con il principio dell'investitore in un'economia di mercato, cioè non comportasse un aiuto di Stato e, nel caso fosse presente un aiuto di Stato, per verificare se esso poteva essere conforme alla normativa in materia di aiuti di Stato. A seguito di tale esame preliminare la Commissione ha stabilito che sussistevano dubbi in merito alla conformità dell'intervento dello Stato francese con la normativa sugli aiuti di Stato e il 30 gennaio 2003

ha quindi deciso di avviare il procedimento formale di indagine previsto dall'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE. Nel quadro di tale procedimento verrà effettuata un'indagine approfondita dell'intervento statale e verrà data la possibilità a tutti gli interessati di trasmettere le loro osservazioni.

In considerazione dell'importanza economica del caso esso è stato trattato dalla Commissione in via prioritaria. Nel giro di poche settimane la Commissione ha potuto chiarire la sua posizione preliminare. Le risposte alle questioni sollevate dall'onorevole parlamentare devono essere viste nel quadro della decisione della Commissione di avviare la procedura formale di indagine. Ci sembra utile esporre qui alcune osservazioni di carattere generale sui punti sollevati.

1. Per quanto riguarda la possibilità che France Telecom ottenga risorse finanziarie a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di cui possono beneficiare gli altri operatori grazie all'intervento di ERAP, va osservato che quando un'impresa è in grado di ottenere risorse finanziarie a condizioni più favorevoli rispetto a quelle normali di mercato grazie a un intervento statale che comporta la messa a disposizione effettiva o potenziale di risorse statali (indipendentemente dal fatto che l'intervento avvenga direttamente o indirettamente attraverso un altro ente statale), l'intervento statale costituisce in linea di principio un aiuto di Stato che deve essere notificato a patto che siano rispettate le altre condizioni stabilite dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

2. Per quanto riguarda la domanda generale relativa alle garanzie di Stato, va sottolineato che una garanzia di Stato può costituire un aiuto di Stato solo se la garanzia non è remunerata da un adeguato corrispettivo. La comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie<sup>(1)</sup> fornisce maggiori dettagli sull'approccio adottato dalla Commissione al riguardo.

3. Per quanto riguarda l'ultima questione sollevata dall'onorevole parlamentare, indipendentemente dal fatto che il settore delle telecomunicazioni stia attraversando o meno una crisi settoriale, la Commissione ritiene che la normativa relativa agli aiuti di Stato debba essere rispettata in qualsiasi situazione congiunturale. Al riguardo va ricordato che gli interventi statali devono essere valutati sulla base dei loro effetti. Pertanto se una misura statale costituisce un aiuto di Stato la Commissione deve adottare le misure necessarie per garantire che l'aiuto non falsi la concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

<sup>(1)</sup> GU C 71 dell'11.3.2000.

(2003/C 280 E/021)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3616/02**  
**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(16 dicembre 2002)

**Oggetto:** Minacce che gravano sulle partenze regolari e sicure delle navi su rotte marittime fisse a seguito del divieto di concludere accordi in materia di prezzi e di concedere sconti segreti

1. Intende la Commissione porre fine alle «Conferenze sulla navigazione marittima», istituite alla fine del XIX secolo, che hanno consentito le partenze regolari delle navi su rotte fisse a un prezzo stabilito e che ancora nel 1986 erano state espressamente escluse dal campo di applicazione del divieto di concludere accordi in materia di prezzi all'interno dell'Unione europea?

2. Intende la Commissione dare alle società di navigazione la possibilità di concedere sconti ai clienti fissi, senza che altri clienti debbano esserne a conoscenza?

3. Quali saranno le conseguenze di una riduzione dei prezzi sul mantenimento delle capacità di trasporto su talune rotte e in certi periodi, laddove a fronte di una libera concorrenza il trasporto merci non sarà più competitivo? Ritiene la Commissione che le navi interessate potranno continuare a navigare?

4. Ritiene la Commissione che una riduzione dei prezzi possa contribuire a mantenere in servizio navi obsolete e vetuste, che mettono gravemente in pericolo sia il proprio equipaggio che le altre navi, l'ambiente marino e le aree costiere in quanto è molto elevato il rischio di naufragio?

5. Intendono gli armatori rivalersi sul personale per la perdita delle loro entrate? Tali misure costituiscono un incentivo a ridurre la retribuzione e inasprire le condizioni di lavoro dei marittimi, favorendo l'immatricolazione delle navi sotto la bandiera di uno Stato che applica norme meno severe rispetto a quelle abitualmente in vigore negli Stati membri dell'UE?